

CAMERA DEI DEPUTATI N. 420-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE RAPELLI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CHIARAMELLO

Annunziata il 27 novembre 1953

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei geometri

Presentata alla Presidenza il 9 novembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge con la quale viene istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, sta a significare il notevole cammino percorso dall'idea previdenziale e mutualistica in questi ultimi tempi, idea che va conquistando larghi strati della compagine sociale. Si viene così sempre più completando e perfezionando l'azione sociale che caratterizza la nostra epoca e che spinge produttori, professionisti ed artigiani ad unire i loro sforzi per porre rimedio alle conseguenze nefaste di avversi eventi o al logorio delle forze prodotto dal fatale corso del tempo. Talchè numerose categorie di professionisti che nel passato, pur esercitando liberamente la loro professione, erano rimasti privi di assistenza, ora vanno adeguandosi ai

nuovi concetti. L'azione sociale iniziata subito dopo il primo conflitto mondiale con l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli operai, è venuta man mano espandendosi e comprendendo varie altre categorie, come quelle degli artigiani, dei professionisti, dei commercianti, ecc. A tale concetto di solidarietà si ispira la presente proposta di legge che tende a concretizzare il principio della previdenza e assistenza, a favore dei geometri, secondo il criterio mutualistico.

Alla Cassa sono iscritti i geometri che esercitano con carattere di continuità la libera professione purchè siano iscritti nei ruoli di imposta di ricchezza mobile per reddito professionale; sono iscritti su domanda coloro che non risultano compresi nei ruoli suddetti perchè non raggiungono il reddito imponibile.

Il sistema previsto è quello adottato nel campo assicurativo ossia quello della capitalizzazione a premio periodico e a base mutualistica che ha dato finora ottimi risultati.

A dirigere la Cassa vi sono, oltre al presidente, un vicepresidente, il Comitato dei delegati, il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva. Per l'esame dei bilanci della gestione finanziaria vi è il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio dei collegi. Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o circondariali designati, uno per ciascun Collegio, con deliberazione dei rispettivi Consigli ed ha funzioni eminentemente direttive nel settore amministrativo in quanto stabilisce, tra l'altro, i criteri generali cui deve conformarsi l'amministrazione della Cassa. Esso nomina il Consiglio d'amministrazione, approva i bilanci, approva e modifica il regolamento interno.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Tale Consiglio nomina la Giunta esecutiva e predispone i bilanci preventivo e consuntivo, determina l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto e provvede mediante contratto all'assunzione del personale.

La Giunta esecutiva composta del presidente e di due membri eletti dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, esegue le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, delibera sulle iscrizioni alla Cassa, autorizza le spese straordinarie, provvede alla liquidazione delle pensioni, decide sui reclami.

Il Collegio dei revisori ha le funzioni di controllo della gestione. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fonti principali delle entrate della Cassa sono: il contributo personale annuo a carico degli iscritti proporzionale al reddito di ricchezza mobile professionale per ciascuno di essi accertato, il contributo per marche (analogamente a quanto è stato istituito per gli avvocati e procuratori) da applicarsi su tutti gli atti che il geometra rilascia, il reddito volontario degli iscritti alla Cassa. I contributi e il valore delle marche sono riportate in una tabella allegata alla proposta di legge.

Altre tabelle determinano le pensioni, il capitale liquidabile e gli assegni vitalizi. La pensione si concede dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa, qualunque sia l'età o dopo 25 anni di iscrizione avendo l'interessato compiuto i 70 anni di età. Per quanto riguarda l'assistenza è assegnato ogni anno il 17 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dalla lettera b) dell'articolo 17.

La gestione della Cassa è divisa per anno solare e i bilanci regolarmente approvati sono comunicati, corredati dalle rispettive relazioni, ai Consigli dell'Ordine e al Ministero di grazia e giustizia. Nel provvedimento in esame sono state poi introdotte alcune disposizioni transitorie di particolare importanza, specialmente concernenti i geometri che all'atto di entrata in vigore della legge abbiano superato una determinata età. Questi possono esercitare il diritto di riscatto per percepire una pensione nella misura di lire 180.000 annue oppure possono ottenere il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966.000. Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento.

Queste, onorevoli colleghi, sono le principali caratteristiche della legge che siete chiamati ad approvare.

La Commissione Finanze e tesoro, nella seduta del 2 aprile 1954, ha espresso parere favorevole, rilevando l'opportunità che nel provvedimento stesso siano tenute presenti le norme di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, con le quali è devoluta alla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sugli Enti previdenziali e assistenziali.

Anche la vostra Commissione del Lavoro, plaudendo all'iniziativa del collega onorevole Chiaramello, ha approvato i criteri che ispirano la proposta di legge e che rafforzano quell'azione sociale che è ormai da tutti auspicata.

Confido pertanto, onorevoli colleghi, che tutti i settori della Camera vorranno concedere i loro favorevoli suffragi alla presente proposta di legge.

RAPELLI, *Relatore*

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

È istituita la «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

Sono iscritti alla Cassa i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli d'imposte di ricchezza mobile per reddito professionale.

b) sono iscritti, su domanda, coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perché non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e di quelli che abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità all'iscrizione alla Cassa.

ART. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il vice Presidente;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Giunta esecutiva;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) i Consigli dei Collegi.

ART. 4.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in ca-

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

rica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da un vice Presidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o circondariali nominati uno per ciascun Collegio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli, e ha le seguenti funzioni.

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- c) nomina il Consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci;
- e) delibera sulle materie di cui agli articoli 32 e 33;
- f) nomina due revisori dei conti e un revisore supplente, tra gli iscritti alla Cassa;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

ART. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

Ciascun delegato, in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa compresi nell'albo del Consiglio del Collegio da lui rappresentato, ha diritto:

- a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) nomina la Giunta esecutiva;
- b) predispose i bilanci, preventivo e consuntivo;
- c) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

d) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

ART. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e da due membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'articolo 43.

ART. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.

ART. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque componenti scelti: due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro delle finanze; uno dal Ministro di grazia e giustizia, uno dal Presidente della Corte dei conti, con funzione di presidente.

I revisori dei conti, supplenti, sono tre e sono nominati: uno dal Comitato dei delegati, uno dal Ministro delle finanze, uno dal Ministro di grazia e giustizia.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

I Consigli dei Collegi esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

ART. 15.

Al Presidente, al vice Presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti e ai revisori supplenti sarà determinata dal Consiglio d'amministrazione.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

ART. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dai beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

ART. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

a) tutti i beni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente;

b) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa proporzionale al reddito di ricchezza mobile professionale;

c) il contributo per marche (denominate Giotto) da applicarsi su tutti gli atti che il geometra rilascia, a pena di nullità degli stessi, per ogni grado di giurisdizione, il cui importo rimane a carico della parte committente;

d) i versamenti volontari degli iscritti alla Cassa;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra eventuale entrata.

ART. 18.

Il contributo stabilito dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente, è corrisposto nelle misure stabilite nell'allegata tabella A, e

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

non potrà mai essere inferiore alla differenza tra la quota annua determinata a norma dell'articolo 9 e la somma di lire 24.000.

Qualora il contributo determinato in base al reddito professionale per ricchezza mobile, sia inferiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza è assegnata al fondo annuale di riserva.

ART. 19.

La riscossione dei contributi previsti dallo articolo precedente si attua come segue:

a) i contributi per gli iscritti nei ruoli per reddito professionale di ricchezza mobile, mediante ruoli annuali compilati dai Collegi provinciali, resi esecutivi dall'Intendente di finanza e trasmessi all'esattore comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma in essa stabiliti con l'obbligo del non riscosso come riscosso, e versati bimestralmente alla Tesoreria provinciale che provvederà al versamento diretto agli enti previsti nel ruolo;

b) i contributi per marche (Giotto) mediante prelevamento dagli Uffici del registro con pagamento diretto. Tali marche saranno a madre e figlia: la matrice resta al professionista per rimetterla direttamente alla Cassa che ne accredita l'importo al conto individuale del geometra, mentre la figlia viene applicata sull'atto del geometra rilasciato al committente.

c) i contributi volontari mediante versamenti diretti alla Cassa che ne accredita l'importo al conto individuale del geometra.

ART. 20.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale.

Le relative somme, però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

ART. 21.

I redditi del patrimonio indicati nella lettera a) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalla rendita dei beni mobili ed immobili.

ART. 19

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

Le eventuali entrate indicate nella lettera f) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

ART. 22.

Gl'iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali che abbiano acquisito diritto ad'altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali, sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 18.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 23.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

ART. 24.

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa qualunque sia l'età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa ed almeno 70 anni di età.

ART. 25.

Il trattamento di previdenza stabilito dall'articolo 23 non è subordinato alla cancellazione dall'albo.

La pensione di reversibilità è a favore del coniuge superstite e dei figli minori, nei casi e con le condizioni stabilite per gl'impiegati dello Stato.

ART. 26.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle B, C, D, allegato alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità.

Nel caso esistano questi ultimi, l'ammontare della pensione di reversibilità è determinato in base ai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

ART. 22.

Identico.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa, secondo la tabella *C* allegata alla presente legge.

ART. 28.

Nel caso in cui l'iscritto abbia eseguito versamenti, l'ammontare della pensione, a norma del primo comma dell'articolo 20 è determinata dal maggior capitale accreditato con gl'interessi composti e dai coefficienti indicati nell'allegata tabella *F* o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno determinati dopo il primo bilancio tecnico.

ART. 29.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 18 e 19 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

ART. 30.

Il Geometra che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore ai 30 anni, nei due casi di malattia e d'infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione d'invalidità, purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso d'invalidità dovuta a malattia, all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni ed in caso d'invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa al fine di far conseguire le pensioni in tale misura, nei limiti di spese non superiore in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

ART. 31.

La pensione d'invalidità non è reversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione d'invalidità riscossi dall'iscritto

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

prima della sua morte, risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

ART. 32.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, soggetta alla approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 33.

Il Comitato dei delegati ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con un'indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario cui si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazione del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'entrata prevista dall'articolo 17, lettere b) e c).

ART. 34.

L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dell'albo prima del conseguito diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale, purché siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa. Nel caso che non sia trascorso tale termine, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

ART. 35.

Qualora l'iscritto muoia prima di aver conseguito il diritto a pensione, la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi legittimi, ed in caso di loro mancanza, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso che il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000, la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio del Collegio provinciale o circondariale sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio deve darne comunicazione agli interessati perché possano

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

presentare, entro il termine di un mese, le loro controdeduzioni, che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

ART. 36.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'articolo 42 fino a quando perduri lo stato di morosità.

ART. 37.

Alla data di cancellazione degli albi il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In 10 anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

ART. 38.

Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 39.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenza a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

ART. 40.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il 17 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nella lettera b) dell'articolo 20

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dei Collegi provinciali o circondariali e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa entro l'anno dell'esercizio in corso.

ART. 36.

Identico.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

Identico.

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 41.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni 5 anni il bilancio tecnico da cui deve risultare anche il patrimonio netto della Cassa.

Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, ai Consigli dell'ordine ed al Ministero di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dei Collegi, l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con l'indicazione della relativa liquidazione ed i Consigli trasmettono alla Cassa l'elenco, con l'indicazione dei nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza

ART. 42

Ogni anno dall'importo delle entrate prelevate dalla lettera b) dell'articolo 17 sono prelevate le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa. Le rimanenti somme ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

ART. 43.

La riscossione del contributo annuo si effettua in sei rate bimestrali e con le forme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in esse stabilite, con l'obbligo del non riscosso per il riscosso. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione e del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 gli interessati possono proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa, nei 30 giorni dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui reclami nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del reclamo. Il reclamo non sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato, ovvero in titoli d'Istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali di convenienza il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole della Giunta esecutiva e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45.

Le somme che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano accreditate nei fondi individuali degli iscritti alla Cassa di assistenza dell'ex confederazione fascista, sono calcolate a loro favore per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

Le somme di cui al precedente comma risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di età e risultino con un reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non superiore a lire 300.000 annue, e sono integrate al momento della liquidazione della pensione o del capitale liquidabile corrispondente con quote di lire 15.000 per ogni anno di effettivo esercizio professionale compiuto in età superiore agli anni 50.

Tale integrazione è stabilita fino ad un massimo di 25 quote in favore di coloro che, ai sensi dell'articolo 2, possono essere iscritti alla Cassa per il trattamento di previdenza.

Le somme occorrenti sono prelevate annualmente e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'articolo 17, lettera a).

ART. 46.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti prevista dall'articolo 42 si attua nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di età.

ART. 44.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45.

Identico.

ART. 46.

Identico.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare delle quote di accreditamento elevate a lire 30.000 all'anno per i geometri che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale, previsto dall'articolo 42, da questi ultimi dovuto, non possono essere inferiori alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi, determinata a norma di precedenti disposizioni, e la somma di lire 24.000.

ART. 47.

I Geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966.000 versando i contributi stabiliti nella allegata tabella per il numero di anni ivi indicati.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano un'età superiore a 50 anni ed inferiore ai 61, possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire all'età di 70 anni la liquidazione di una pensione di lire 180.000 o il pagamento del capitale corrispondente di lire 1.235.342, versando i contributi stabiliti nell'allegata tabella I per il numero degli anni ivi indicati.

Sia l'assegno di pensione che il corrispondente capitale è aumentabile con i versamenti volontari e con l'indennità di contingenza.

Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esercizio professionale per almeno 20 anni di iscrizione negli albi;

b) corresponsione regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive.

Il diritto di riscatto dev'essere esercitato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto di conseguire la liquidazione del conto individuale e la restituzione della quota suppletiva versata con gl'interessi maturati.

In caso di morte precedente a che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto con i relativi interessi sono devolute a favore degli eredi legittimi.

Dopo il primo bilancio tecnico sarà stabilita la tabella delle quote di integrazione per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

ART. 47.

Identico.

ART. 48.

La Giunta esecutiva può, con le modalità ed i limiti stabiliti dall'articolo 33 disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e con pensione liquidata a norma degli articoli 46 e 47 e con indennità di contingenza.

ART. 49.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Consigli dei Collegi provinciali o circondariali provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'articolo 5, i quali, entro il successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente, come Comitato dei delegati, per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

ART. 50.

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio è determinato in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 51.

Nella prima riunione il Comitato dei delegati e il Consiglio di amministrazione, sono presieduti dal più anziano di età.

ART. 52.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione predispose il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 48.

Identico.

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

Identico.

ART. 51.

Identico.

ART. 52.

Identico.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A (Identica).

TABELLA DEI CONTRIBUTI E VALORE DELLE MARCHE

| | | | |
|---------------------|------|----------------------|--------|
| L. 40.000 | 15 % | L. 350.000 | 2,75 % |
| » 50.000 | 12 % | » 400.000 | 2,50 % |
| » 60.000 | 10 % | » 450.000 | 2 % |
| » 70.000 | 9 % | » 500.000 | 2 % |
| » 80.000 | 8 % | » 550.000 | 2,25 % |
| » 90.000 | 7 % | » 600.000 | 2,50 % |
| » 100.000 | 6 % | » 700.000 | 3 % |
| » 150.000 | 5 % | » 750.000 | 3,50 % |
| » 200.000 | 4 % | » 800.000 | 4 % |
| » 300.000 | 3 % | | |

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Valore delle marche (Giotto): | | | |
| di competenza della Conciliazione | | L. | 60 |
| » della Pretura | | » | 120 |
| » della Tribunale | | » | 170 |
| » della Corte d'appello | | » | 300 |
| » dei tribunali superiori, Consiglio di Stato, Cassazione | | » | 400 |

TABELLA B (Identica).

PENSIONE DOPO 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

| Età | Pensione diretta | Pensione senza reversibilità |
|-----|------------------|------------------------------|
| 65 | Annue L. 268.056 | |
| 66 | » » 277.144 | |
| 67 | » » 286.836 | |
| 68 | » » 297.156 | |
| 69 | » » 300.170 | |
| 70 | » » 319.946 | |
| 71 | » » 332.474 | |
| 72 | » » 345.826 | |
| 73 | » » 360.082 | |
| 74 | » » 375.330 | |
| 75 | » » 390.600 | |

TABELLA C. (Identica)

PENSIONE DOPO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA
ED ALMENO 70 ANNI DI ETÀ

| Età | Pensione diretta | Pensione con reversibilità |
|-----|------------------|---|
| 70 | Annue L. 136.696 | Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico. |
| 71 | » » 142.050 | |
| 72 | » » 147.757 | |
| 73 | » » 151.844 | |
| 74 | » » 160.360 | |
| 75 | » » 167.314 | |
| 76 | » » 174.604 | |
| 77 | » » 182.078 | |
| 78 | » » 189.660 | |
| 79 | » » 197.448 | |
| 80 | » » 205.412 | |

TABELLA D. (Identica).

PENSIONE A 70 ANNI
CON ALMENO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

| Anni di iscrizione | Pensione diretta | Pensione senza reversibilità |
|--------------------|------------------|---|
| 25 | Annue L. 136.696 | Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico. |
| 26 | » » 145.680 | |
| 27 | » » 155.044 | |
| 28 | » » 164.806 | |
| 29 | » » 174.584 | |
| 30 | » » 185.594 | |
| 31 | » » 196.656 | |
| 32 | » » 208.186 | |
| 33 | » » 220.208 | |
| 34 | » » 232.740 | |
| 35 | » » 245.806 | |
| 36 | » » 259.426 | |
| 37 | » » 273.624 | |
| 38 | » » 288.426 | |
| 39 | » » 303.858 | |
| 40 | » » 319.946 | |

TABELLA E. (Identica).

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 27, 35 E 36

| Dopo anni | Indennità una tantum | Dopo anni | Indennità una tantum |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1 | L. 24.000 | 21 | L. 788.674 |
| 2 | » 49.020 | 22 | » 846.192 |
| 3 | » 75.000 | 23 | » 906.156 |
| 4 | » 102.296 | 24 | » 968.156 |
| 5 | » 130.642 | 25 | » 1.033.836 |
| 6 | » 160.196 | 26 | » 1.101.704 |
| 7 | » 191.004 | 27 | » 1.172.598 |
| 8 | » 223.122 | 28 | » 1.246.434 |
| 9 | » 256.604 | 29 | » 1.323.408 |
| 10 | » 291.508 | 30 | » 1.403.652 |
| 11 | » 327.898 | 31 | » 1.487.308 |
| 12 | » 365.834 | 32 | » 1.574.518 |
| 13 | » 405.382 | 33 | » 1.647.436 |
| 14 | » 446.610 | 34 | » 1.760.216 |
| 15 | » 489.592 | 35 | » 1.859.026 |
| 16 | » 534.400 | 36 | » 1.962.034 |
| 17 | » 581.112 | 37 | » 2.069.420 |
| 18 | » 629.808 | 38 | » 2.181.372 |
| 19 | » 680.576 | 39 | » 2.298.086 |
| 20 | » 733.500 | 40 | » 2.419.478 |

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA F. (Identica).

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione).

| Età | Pensione diretta | Pensione con reversibilità | Età | Pensione diretta | Pensione con reversibilità |
|-------|------------------|---|----------|------------------|----------------------------|
| 40. . | L. 0,0673 | Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico. | 60. . | L. 0,1000 | |
| 41. . | » 0,0680 | | 61. . | » 0,1031 | |
| 42. . | » 0,0688 | | 62. . | » 0,1064 | |
| 43. . | » 0,0697 | | 63. . | » 0,1102 | |
| 44. . | » 0,0707 | | 64. . | » 0,1141 | |
| 45. . | » 0,0718 | | 65. . | » 0,1185 | |
| 46. . | » 0,0729 | | 66. . | » 0,1231 | |
| 47. . | » 0,0741 | | 67. . | » 0,1282 | |
| 48. . | » 0,0754 | | 68. . | » 0,1336 | |
| 49. . | » 0,0768 | | 69. . | » 0,1395 | |
| 50. . | » 0,0783 | | 70. . | » 0,1459 | |
| 51. . | » 0,0798 | | 71. . | » 0,1529 | |
| 52. . | » 0,0815 | | 72. . | » 0,1604 | |
| 53. . | » 0,0833 | | 73. . | » 0,1685 | |
| 54. . | » 0,0852 | | 74. . | » 0,1772 | |
| 55. . | » 0,0873 | | 75. . | » 0,1863 | |
| 56. . | » 0,0895 | | 76. . | » 0,1962 | |
| 57. . | » 0,0918 | | 77. . | » 0,2068 | |
| 58. . | » 0,0943 | | 78. . | » 0,2182 | |
| 59. . | » 0,0970 | 79. . | » 0,2305 | | |
| | | 80. . | » 0,2436 | | |

TABELLA G. (Identica).

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO VITALIZIO

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità a norma dell'articolo 30).

| Età | Pensione diretta | Età | Pensione diretta |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 40 | L. 12.6641 | 61 | L. 9.6979 |
| 41 | » 12.9808 | 62 | » 9.4016 |
| 42 | » 13.2975 | 63 | » 9.0779 |
| 43 | » 13.6142 | 64 | » 8.7604 |
| 44 | » 13.9304 | 65 | » 8.4406 |
| 45 | » 13.9306 | 66 | » 8.1210 |
| 46 | » 13.7299 | 67 | » 7.8021 |
| 47 | » 13.4890 | 68 | » 7.8434 |
| 48 | » 13.2582 | 69 | » 7.1667 |
| 49 | » 13.0194 | 70 | » 6.8519 |
| 50 | » 12.7775 | 71 | » 6.5408 |
| 51 | » 12.5278 | 72 | » 6.2334 |
| 52 | » 12.2711 | 73 | » 5.9343 |
| 53 | » 12.0075 | 74 | » 5.6447 |
| 54 | » 11.7373 | 75 | » 5.3663 |
| 55 | » 11.4608 | 76 | » 5.0962 |
| 56 | » 11.1781 | 77 | » 4.8360 |
| 57 | » 10.8943 | 78 | » 4.5828 |
| 58 | » 10.5996 | 79 | » 4.3389 |
| 59 | » 10.3000 | 80 | » 4.1052 |
| 60 | » 10.0017 | | |

TABELLA H. (Identica).

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 27, 34, 35,
PER I GEOMETRI CHE HANNO UN'ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI

(oltre l'ammontare eventuale delle norme accreditate nel conto individuale dell'Ente di assistenza della ex Confederazione professionisti ed artisti e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 48).

| Dopo anni | Indennità una tantum | Dopo anni | Indennità una tantum |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1 | L. 36.000 | 14 | L. 669 915 |
| 2 | » 73.530 | 15 | » 734.288 |
| 3 | » 112.650 | 16 | » 801.600 |
| 4 | » 153.444 | 17 | » 871.668 |
| 5 | » 195 963 | 18 | » 944.712 |
| 6 | » 240.294 | 19 | » 1 020.864 |
| 7 | » 886 506 | 20 | » 1.100 250 |
| 8 | » 334.683 | 21 | » 1.183 011 |
| 9 | » 384.905 | 22 | » 1.269.288 |
| 10 | » 437.262 | 23 | » 1.359.234 |
| 11 | » 491.847 | 24 | » 1.452.490 |
| 12 | » 548.751 | 25 | » 1.550.754 |
| 13 | » 608.073 | | |

TABELLA I. (Identica).

PENSIONI A 70 ANNI IN LIRE 180.000
OVVERO IN LIRE 1.235.342 IN CONTANTI (Art. 47)

| Eta | Anni d'iscrizione alla cassa | Integrazione della cassa | Quota suppletiva a carico del geometra |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 51 | 19 | L. 15.000 | L. 2.359 al mese |
| 52 | 18 | » 30.000 | » 2.755 » |
| 53 | 17 | » 45.000 | » 2.977 » |
| 54 | 16 | » 60 000 | » 3.327 » |
| 55 | 15 | » 75.000 | » 4.132 » |
| 56 | 14 | » 90 000 | » 4.147 » |
| 57 | 13 | » 105.000 | » 4.570 » |
| 58 | 12 | » 120 000 | » 5.122 » |
| 59 | 11 | » 135.000 | » 5.836 » |
| 60 | 10 | » 150.000 | » 6.599 » |